Quota 100, anticipata e opzione donna. Pubblicate le circolari applicative



A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni)*, con le circolari n. 10 ed 11 del 29 gennaio 2019 l'Inps ha fornito le istruzioni applicative in materia di accesso alla pensione anticipata, alla «*pensione quota 100*», alla pensione «*opzione donna*», alla pensione in favore dei lavoratori c.d. precoci, nonché in materia di assegni straordinari dei fondi di solidarietà e di prestazioni di accompagnamento alla pensione.

Alla «***pensione quota 100***» è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni fra quelle indicate dalla norma ed amministrate dall'Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. *finestra*, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alla **pensione anticipata** è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2026, di un'anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito.

Alla pensione anticipata «***opzione donna***» è possibile accedere al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2018, di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un'età anagrafica non inferiore a 58 anni, se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni, se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome dalla maturazione dei prescritti requisiti.

Alla **pensione anticipata per i lavoratori precoci** è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2026, di un'anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Legge i fondi di solidarietà di cui al Decreto legislativo 148 del 2015, al ricorrere delle prescritte condizioni, possono erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l'accesso alla «*pensione quota 100*» nel triennio 2019-2021. *(Così, comunicato stampa Inps del 30 gennaio 2019)*

Per saperne di più:

Le istruzioni applicative in materia di accesso alla pensione anticipata, alla «*pensione quota 100*», alla pensione «*opzione donna*», alla pensione in favore dei lavoratori c.d. precoci

Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – Direzione

Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – (CIR) n. 11 del 29 gennaio 2019, con oggetto: PENSIONI – Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata. Pensione quota 100, pensione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci. Monitoraggio delle domande di pensione

La pensione anticipata e la pensione anticipata "quota 100", con riguardo agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione

Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – (CIR) n. 10 del 29 gennaio 2019, con oggetto: PENSIONI – Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-*ter*, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Pensione anticipata e pensione anticipata "*quota 100*" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
La circolare illustra le modalità di applicazione delle norme pensionistiche introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in particolare la pensione anticipata e la pensione anticipata "quota 100", con riguardo agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.